



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*  
*Ufficio IV - Ambito territoriale di Gorizia*

IL DIRIGENTE

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", il quale ha previsto l'istituzione delle graduatorie (GPS) per il conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo, disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione;
- VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";
- VISTO il decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-22";
- VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che prevede l'aggiornamento e la validità biennale per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-24 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze;
- VISTA l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, che disciplina le procedure di inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia, di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2022-2023 e 2023-2024;
- ATTESO che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'O.M. 112/2022, agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti;
- VISTO il proprio decreto prot. 1996 del 3 agosto 2023 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per le scuole di lingua italiana valevoli per l'a.s. 2023/24 e le graduatorie incrociate per il sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché le graduatorie relative ai posti di educazione motoria alla scuola primaria;
- ATTESO che l'art. 47 del CCNL Comparto Scuola del 18.01.2024 prescrive che il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso;

VISTO l'elenco, trasmesso dal gestore del sistema informativo, del personale docente già destinatario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato iscritto nelle GPS di questo Ambito per il medesimo ordine o grado di istruzione o per la medesima classe di concorso;

RITENUTO necessario effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

#### DISPONE

1. Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, qui integralmente richiamate, in applicazione dell'art. 47 del CCNL Comparto Scuola del 19.01.2024 è disposta la decadenza dei docenti di cui all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalle graduatorie di cui all'art. 2 del DL 8 aprile 2020, n. 22 così come disciplinate dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze - GPS), finalizzate alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
2. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il Dirigente  
Mauro PANTANALI

Allegato: n. 1 - elenco docenti

*All'Albo e al sito  
Ai dirigenti scolastici della provincia  
Alle OO.SS.*